



RESPONSIBLE
JEWELLERY
COUNCIL

CATENA DI CUSTODIA

NORMA

DICEMBRE 2024



SOMMARIO

INTRODUZIONE	02
Informazioni circa la norma Catena di Custodia di RJC	02
Stato e data di decorrenza	03
Sviluppo e revisione della norma	03
NORMA CATENA DI CUSTODIA (CDC)	
GESTIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA	04
CdC 01 Sistemi di gestione e responsabilità	04
CdC 02 Controlli interni sui materiali	05
CdC 03 Terzisti e società di servizi	06
CdC 04 Restituzione e reintegrazione di materiale della CdC	07
SISTEMI DI CONFERMA DELL'IDONEITÀ DEI MATERIALI	08
CdC 05 Materiale idoneo da attività estrattiva	08
CdC 06 Materiale idoneo riciclato	10
CdC 07 Materiale idoneo preesistente (grandfathered)	11
RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE SULLA CATENA DI CUSTODIA	12
CdC 08 Dichiarazioni di materiale idoneo	12
CdC 09 Documenti di spedizione e trasferimento CdC	13
CdC 10 Dichiarazioni sui prodotti e proprietà intellettuale	14
Riconoscimenti	15



DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO

I documenti indicati qui di seguito contengono informazioni utili sull'attuazione della norma CdC:



[Guida CdC di RJC](#)



[Glossario RJC](#)



Ulteriori documenti di supporto, appendici e riferimenti utili ai fini dell'applicazione del presente documento sono disponibili sul [sito web](#) di RJC e sul [portale dei soci membri](#).

La terminologia chiave definita nel presente documento è in *corsivo* ed è riportata nel [glossario](#).

RICHIESTE DI INFORMAZIONI O COMMENTI

Saremo lieti di ricevere commenti relativi alla norma Catena di Custodia. Per eventuali richieste di informazioni o commenti, contattare:

consultation@responsiblejewellery.com

+44 (0)207 321 0992

Responsible Jewellery Council è il nome commerciale del Council for Responsible Jewellery Practices Ltd, 1st Floor, 11 Gough square, London, EC4A 3DE.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

Sono esclusi ogni e qualsivoglia garanzia, attestazione o avallo riguardo alla precisione o alla completezza della presente norma e di altri documenti o fonti di informazione citati a riferimento nella norma. La conformità alla norma non è intesa a sostituire, violare o alterare, né sostituisce, viola o in qualsiasi altro modo altera i requisiti di ogni e qualsivoglia statuto, legge, regolamento, ordinanza nazionale, regionale o locale o altro requisito.

La conformità alla norma CdC di RJC è interamente volontaria e non è intesa a creare, stabilire o riconoscere, né crea, stabilisce o riconosce, alcun obbligo imponibile a norma di legge o diritto rispetto a membri o firmatari di RJC.

Il presente documento utilizza un linguaggio di genere per facilitarne la leggibilità, ma è inteso come inclusivo di tutti i generi, salvo diversamente specificato.

La nostra visione prevede l'istituzione di una filiera globale responsabile, capace di promuovere la fiducia nel settore della gioielleria e orologeria a livello mondiale

Il Responsible Jewellery Council (RJC) è un'organizzazione di normazione senza scopo di lucro istituita nel 2005.

INFORMAZIONI SULLA NORMA

La presente norma definisce una linea per le aziende che trattano e commerciano oro, argento e PGM (platino, palladio, rodio) atta a garantire la piena tracciabilità e un approvvigionamento responsabile. La Certificazione della Catena di Custodia (CdC) è volontaria e integra la Certificazione a fronte del Codice di Procedura (COP) di RJC, obbligatoria per tutti i soci membri.

Si tratta di un documento con "controllo di versione", pertanto RJC si riserva il diritto di sottoporre a revisione la presente norma in base all'esperienza acquisita e a prassi corrette che dovessero via via affermarsi.

La versione presente nel sito Internet di RJC annulla e sostituisce ogni altra versione.

Vedere www.responsiblejewellery.com.



Introduzione

INFORMAZIONI CIRCA LA NORMA CATENA DI CUSTODIA DI RJC

La Catena di Custodia (CdC) è una sequenza documentata di custodia del materiale nei vari passaggi che compongono la filiera. La norma CdC di RJC, messa a punto per la prima volta nel 2012, definisce i requisiti per la realizzazione di una CdC dei metalli preziosi prodotti, lavorati e commercializzati in modo responsabile attraverso tutta la filiera della gioielleria, e garantita in ogni sua fase da soggetti terzi.

Tale norma integra il Codice di Procedura (COP) di RJC per la promozione di prassi di business responsabile, la cui certificazione è obbligatoria per tutti i membri commerciali di RJC. La norma CdC stabilisce i requisiti per ottenere la certificazione, che per i soci membri di RJC ha carattere volontario.

La certificazione CdC di RJC costituisce un valido sistema per le aziende che operano nella filiera dei metalli preziosi e desiderano un punto di differenziazione per i loro clienti, consumatori e altre parti in causa. Tale certificazione consente di aggiungere valore ai prodotti di gioielleria e contribuisce a proteggere e valorizzare i suoi marchi.

Ben sapendo che le aziende che operano lungo la filiera della gioielleria hanno esigenze diverse relativamente agli approcci all'approvvigionamento e alla provenienza responsabile garantiti da terzi, RJC ha previsto la possibilità di includere le indicazioni di provenienza nell'ambito della certificazione COP. Le indicazioni di provenienza certificate possono essere adattate per soddisfare particolari requisiti della filiera. Questa opzione è disponibile per le entità che trattano materiali al di fuori dell'ambito della norma CdC, compresi i diamanti e le gemme di colore, che potrebbero voler rilasciare dichiarazioni sull'implementazione di sistemi di separazione e tracciabilità.

La certificazione ai sensi della norma CdC di RJC illustra la conformità di un'entità ai sensi dei requisiti della CdC. L'ambito della certificazione di un socio membro è definito dall'entità stessa che la richiede e comprende tutte le strutture e i terzisti di cui tale entità intende avvalersi per la lavorazione, la fabbricazione, l'immagazzinamento/stoccaggio, la movimentazione, la spedizione e il ricevimento del materiale CdC.

LA CERTIFICAZIONE CDC IN BREVE

- Consente la tracciabilità del materiale separato lungo la filiera.
- Richiede un audit da parte di terzi in ogni fase della filiera.
- Mira a promuovere l'approvvigionamento responsabile da miniere artigianali e su piccola scala (AEA).
- Ha inizio con le fonti responsabili che rispondono ai criteri di idoneità.
- Ha carattere volontario e si applica a oro e PGM (platino, palladio, rodio).



Introduzione

STATO E DATA DI DECORRENZA

La presente è la versione aggiornata al 2024 della norma CdC di RJC, ed è stata approvata dal Consiglio di amministrazione di RJC il 19 novembre 2024. La prima norma CdC fu formalmente adottata dal Consiglio di amministrazione di RJC nel 2012 e aggiornata nel 2017. La versione più recente è il risultato di una revisione formale che tiene conto dell'esperienza finora acquisita in materia, dell'evoluzione delle norme e dei riscontri forniti dalle parti in causa.

La versione del 2024 annulla e sostituisce la versione del 2017 della norma, tuttavia, per consentire ai membri di RJC che richiedono la certificazione di rispettare le scadenze di programmazione e certificazione esistenti, è stato previsto un periodo di transizione. Durante questo periodo di transizione, tutte le certificazioni CdC esistenti rimarranno valide, pertanto le entità non dovranno richiedere la ricertificazione prima del termine del periodo di certificazione attuale.

SVILUPPO E REVISIONE DELLA NORMA

La messa a punto della presente norma si basa su un processo formale, in conformità con il Codice deontologico ISEAL in tema di norme sociali e ambientali e sotto la supervisione della Commissione norme di RJC, costituita da più parti in causa. RJC è sinceramente grata per il tempo dedicato, l'esperienza e il prezioso apporto offerto dai membri della Commissione e dai molti soggetti e organizzazioni che hanno contribuito alla presente norma mediante consultazione.

Desideriamo mettere a punto norme che siano pertinenti e attuabili, e a questo scopo ci impegniamo a revisionare formalmente la presente norma entro il 2029 (cinque anni dopo la pubblicazione della presente versione aggiornata), o in tempi più brevi se necessario. In qualsiasi momento è possibile presentare proposte di revisione o richieste di chiarimenti, che verranno documentate perché se ne possa tenere conto durante il successivo processo di revisione. L'armonizzazione delle norme è un obiettivo prioritario di RJC.

L'armonizzazione della norma è un obiettivo chiave di RJC. Il nostro documento Requisiti del Processo di Certificazione fornisce informazioni sulle iniziative e sulle certificazioni esistenti che sono riconosciute ai fini della certificazione RJC. Al momento della pubblicazione della norma CdC 2024, include:

- Lo standard Fairtrade per l'oro estratto da miniera artigianale e su piccola scala, compresi i metalli preziosi associati
- Lo standard Fairmined per l'oro estratto da miniera artigianale e su piccola scala, compresi i metalli preziosi associati
- Il programma TSM (Towards Sustainable Mining) della Mining Association of Canada (MAC)
- Il quadro di sviluppo sostenibile dell'International Council on Mining and Metals (ICMM)
- London Bullion Market Association (LBMA): Responsible Gold Guidance della London Bullion Market Association (LBMA)
- London Bullion Market Association (LBMA): Gold Supply Chain Transparency Smelter Audit Standard and Instruction della Responsible Minerals Initiative
- Le Regole del Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) per un approccio alla due diligence per la filiera dell'oro e dei metalli preziosi basato sul rischio (DMCC Rules for RBD-GPM)
- World Gold Council Conflict-Free Gold Standard

Proseguiremo nella nostra attività di monitoraggio delle iniziative inerenti alla catena di approvvigionamento e la loro armonizzazione.

Gestione della Catena di Custodia



01 SISTEMI DI GESTIONE E RESPONSABILITÀ

- 1.1 L'entità deve disporre di *sistemi di gestione* documentati volti a garantire il rispetto di tutti i requisiti della norma CdC di RJC applicabili nelle strutture aventi in custodia il materiale CdC che sono sotto il suo controllo.
- 1.2 L'entità deve assegnare a un *membro esperto del personale* l'autorità e la responsabilità della *conformità* dell'entità a tutti i requisiti della norma CdC applicabili.
- 1.3 L'entità deve stabilire e implementare attività di comunicazione e di formazione atte a formare e informare il personale circa le proprie responsabilità ai sensi della norma CdC.
- 1.4 L'entità deve gestire i *documenti* relativi a tutti i requisiti della norma CdC applicabili e conservarli per un minimo di cinque anni o per il periodo previsto dalla normativa nazionale, se più lungo.
- 1.5 L'entità deve porre in essere *sistemi* atti a fare fronte a qualsiasi ragionevole richiesta di verifica dei *documenti di trasferimento CdC* da essa rilasciati.
- 1.6 L'entità deve condurre revisioni periodiche a cadenza almeno annuale dei propri *sistemi di gestione* per garantirne l'adeguatezza e l'attualità in qualsiasi momento.
- 1.7 L'entità che richiede la certificazione CdC deve essere un socio membro di RJC, o controllata da un socio membro di RJC, in regola, certificata secondo il Codice di Procedura (COP) di RJC 2019 o versione successiva, e deve pertanto impegnarsi a osservare prassi di business responsabile conformi al COP di RJC.

Gestione della Catena di Custodia

02 CONTROLLI INTERNI SUI MATERIALI

- 2.1 L'entità deve individuare tutti i punti in cui il materiale idoneo e/o il *materiale CdC* in sua custodia possa mescolarsi con materiale non idoneo o materiale non CdC, e mettere in atto controlli volti a garantire la separazione.
- 2.2 I *sistemi* interni dell'entità devono essere in grado di riconciliare il peso totale di materiale idoneo e/o materiale CdC in custodia con i movimenti in entrata e in uscita del materiale CdC in custodia presso l'entità in un determinato periodo. Se l'entità ha in custodia *prodotti di gioielleria* contenenti materiale CdC, per la riconciliazione è possibile considerare il conteggio dei pezzi invece del peso.
- 2.3 Se l'entità rilascia un *documento di trasferimento CdC* per *materiale CdC* identificato come avente una determinata provenienza o altre caratteristiche, i *sistemi* interni dell'entità devono garantire il rispetto dei requisiti di separazione e riconciliazione di cui alle disposizioni 2.1 e 2.2 a supporto della separazione di tale materiale CdC.
- 2.4 I *sistemi* interni dell'entità devono verificare e documentare che il contenuto di ogni spedizione di *materiale CdC* ricevuto da o spedito ad altre entità, *terzisti* o *società di servizi* certificate secondo la norma CdC sia accuratamente descritto dal *documento di trasferimento CdC* applicabile per quella spedizione o tramite *documenti* equivalenti nei casi in cui l'uso di un documento di trasferimento sia stato sospeso in linea con i requisiti di cui alla disposizione 9.4. Qualora si rilevi un errore dopo la spedizione del *materiale CdC*, l'entità e l'altra parte devono documentare l'errore e mettere in atto gli interventi correttivi concordati.
- 2.5 Le entità di raffinazione dovranno inoltre:
 - a. Porre in essere *sistemi* di controllo interni sui materiali in grado di identificare in modo univoco l'*origine* di ciascun materiale, compresa la data di ricezione, la quantità e il saggio, e di riconciliare i movimenti di magazzino in entrata e in uscita.
 - b. Raccogliere informazioni sulla miniera di *origine* dell'*oro estratto* ricevuto, nonché sulla *fonte* e sul tipo di *oro riciclato* ricevuto e, con scadenza annuale:
 - i. Sottoporre queste informazioni a RJC
 - ii. Rendere pubbliche queste informazioni, entro i limiti di *riservatezza aziendale*.

Gestione della Catena di Custodia

03 TERZISTI E SOCIETÀ DI SERVIZI

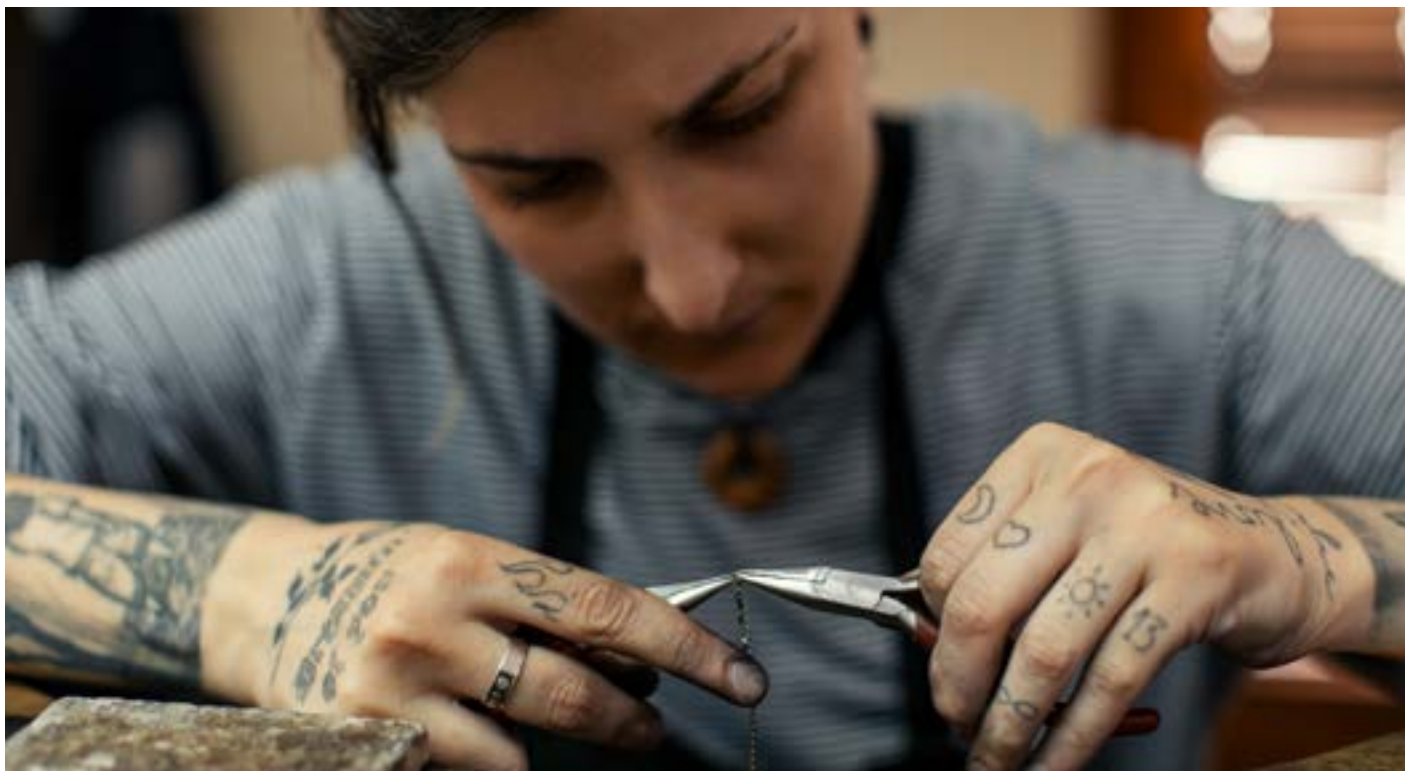
- 3.1 L'entità non deve trasferire *materiale CdC* a *terzisti* o ad *aziende di servizi* se non nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a. L'entità deve essere la legittima proprietaria del *materiale CdC* trasferito a *terzisti* o alla *società di servizi*, e non può rinunciare alla titolarità dello stesso.
 - b. L'entità deve valutare il rischio di potenziale non conformità alla presente norma derivante dal coinvolgimento dei *terzisti* o delle *aziende di servizi* che prendono in custodia il *materiale CdC* di proprietà dell'entità, e deve stabilire, in base a tale valutazione, che si tratta di un rischio accettabile.
 - c. Il *terzista* che prende in custodia il *materiale CdC* dell'entità deve essere incluso nell'ambito di certificazione dell'entità e disporre di un *sistema di gestione* in essere conforme alla disposizione 2 (circa i controlli interni sui materiali) della presente norma.
 - d. Il *terzista* incluso nell'ambito di certificazione dell'entità non deve esternalizzare alcuna lavorazione di *materiale CdC* ad altri *terzisti*.
- 3.2 Relativamente alla restituzione di *materiale CdC* da parte del *terzista* o della *società di servizi*:
 - a. L'entità deve verificare e registrare che i trasferimenti da essa ricevuti a seguito della restituzione di *materiale CdC* sono conformi ai *documenti di trasferimento* rilasciati dall'entità al momento della spedizione del *materiale CdC* al *terzista* o alla *società di servizi*, tenendo conto delle eventuali modifiche al *materiale CdC* previste a seguito delle attività di lavorazione o fabbricazione svolte dal *terzista esterno*.
 - b. In caso di non conformità, l'entità non rilascerà alcun ulteriore *documento di trasferimento CdC* per tale materiale.
 - c. Qualora il materiale sia stato fornito a un *terzista* esterno senza un documento di trasferimento e venga restituito materiale in eccedenza, il socio membro deve disporre di *sistemi* atti a verificare che il materiale restituito provenga da una partita specifica e che sia ancora identificabile grazie all'unicità degli articoli o componenti in questione e all'integrità dell'imballaggio.
- 3.3. Quando l'entità *trasferisce* prodotti finiti ai *clienti* finali attraverso entità di distribuzione di proprietà o affiliate, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a. Dal momento in cui i prodotti vengono stati trasferiti al titolare o alla custodia dell'entità affiliata non verranno intraprese ulteriori lavorazioni o trasformazioni di sorta dei *prodotti di gioielleria finiti*, se non come descritto in 3.1b.
 - b. L'entità deve valutare il rischio di potenziale non conformità al presente standard derivante dalle *attività* condotte da un'entità affiliata coinvolta nella distribuzione, nella logistica e nella vendita al dettaglio di *materiale CdC* e determinare, sulla base di tale valutazione del rischio, l'accettabilità del rischio.
 - c. L'entità affiliata coinvolta nella logistica, nella distribuzione o nella vendita al dettaglio di *prodotti di gioielleria finiti CdC* non deve esternalizzare la distribuzione, la logistica o la vendita al dettaglio di tali prodotti a un *terzista* o a una *società di servizi*, fatta eccezione per quanto previsto nella disposizione 3.1.

Gestione della Catena di Custodia

04 RESTITUZIONE E REINTEGRAZIONE DI MATERIALE CDC

- 4.1 L'entità deve disporre di *sistemi* atti a verificare che il materiale venduto come CdC e che viene restituito e accettato per la reintegrazione nella pipeline CdC sia riconducibile a specifiche transazioni e documenti di trasferimento e che non vi sia il rischio che il materiale restituito sia stato sostituito, modificato o adulterato dall'inclusione di *materiale non CdC*. Tali requisiti si applicano indipendentemente dal fatto che la proprietà del materiale sia passata alla *controparte* o che il materiale sia stato fornito dietro approvazione o sulla base di analogo consenso.
- 4.2 Nel caso in cui tutta o parte di una spedizione fornita come CdC venga restituita dalla *controparte* originale, il socio membro deve verificare che il materiale sia lo stesso e conservare *documenti* dei controlli effettuati, che includeranno:
 - a. *Due diligence* della *controparte*
 - b. Valutazione del rischio di sostituzione/modifica o di adulterazione (in sostanza, se la verifica si basa su un imballaggio con sistema anti-manomissione, possono essere accettate solo le confezioni sigillate)
 - c. Verifica del modo in cui il materiale viene conservato presso la *controparte*
 - d. Date e numeri di riferimento di tutte le transazioni rilevanti
 - e. Numeri di identificazione (o altri mezzi di identificazione)
 - f. Identificazione visiva, compresi disegni, fotografie, marcature, ecc.
 - g. Qualsiasi altra prova, compresi i *documenti* attestanti i motivi della restituzione
- 4.3 Le restituzioni da parte di un *socio membro certificato* CdC dovranno essere chiaramente documentate con il riferimento della transazione originale, insieme alla garanzia che il materiale sia stato in possesso fisico dell'entità che effettua la restituzione dal momento della spedizione originale fino al punto di restituzione, e accompagnate da un documento di trasferimento, a meno che l'uso del documento di trasferimento non sia stato sospeso in conformità con la disposizione 9.4.
- 4.4 Le restituzioni da parte di un *socio membro* non certificato CdC possono essere accettate ai fini della reintegrazione solo se si tratta di prodotti finiti imballati nella loro confezione originale a prova di manomissione o se comprendono un unico componente e recano un numero di serie univoco; le stesse devono essere chiaramente documentate con il riferimento della transazione originale, insieme alla garanzia che il materiale è rimasto in possesso fisico dell'entità che effettua la restituzione dal momento della spedizione originale fino al punto di restituzione.

Sistemi di conferma dell'idoneità dei materiali



05 MATERIALE IDONEO DA ATTIVITÀ ESTRATTIVA

- 5.1 L'entità deve disporre di *sistemi* atti ad accertare che il *materiale da attività estrattiva* per cui l'entità stessa rilascia una dichiarazione di materiale idoneo provenga unicamente dalle seguenti fonti di approvvigionamento:
- a. Siti minerari che rientrano nel proprio *ambito di certificazione* CdC o per i quali l'entità è titolare di interessi legittimi e che rientrano nell'*ambito di certificazione* CdC di un'altra entità certificata CdC.
 - b. Imprese di attività estrattive artigianali e su piccola scala (AEA) operanti su concessioni minerarie dell'entità che abbiano preso parte a iniziative di formazione professionale di AEA, e con *due diligence* documentata a conferma che il materiale proviene da attività estrattive di tali imprese e non da *fonti illegali*.
 - c. Siti minerari o produttori certificati in base a una norma relativa ad AEA responsabili riconosciuta da RJC, e con *due diligence* documentata a conferma che il materiale proviene da detti siti minerari o produttori.
 - d. Siti minerari soggetti a un programma di garanzia per attività estrattive responsabili ammesso da RJC e convalidato come conforme ai requisiti della norma COP di RJC, in base alla disposizione 5.2.
 - e. Sottoprodotti di attività estrattiva contenenti tracce di metalli preziosi per i quali solo l'azienda di raffinazione può rilasciare una dichiarazione di *materiale idoneo*.
 - f. I *residui* provenienti da una miniera attiva in conformità con le disposizioni 5.1a-d, da cui sia possibile estrarre metalli preziosi e per i quali una *dichiarazione di materiale idoneo* possa essere rilasciata solo come definito in dette disposizioni o i *residui* provenienti

Sistemi di conferma dell'idoneità dei materiali

da una miniera che ha cessato le *attività*, supportati dalle informazioni pertinenti di Conosci la tua Controparte sull'organizzazione che per ultima è stata proprietaria della miniera e/o sull'*entità* che ora estrae i residui e per i quali una *dichiarazione di materiale idoneo* possa essere rilasciata solo dall'azienda di raffinazione.

- 5.2 L'*entità* che impiega *materiale idoneo* proveniente da siti minerari soggetti a un programma di garanzia per attività estrattive responsabili ammesso da RJC in base alla disposizione 5.1d deve disporre di apposita documentazione atta a confermare l'esecuzione dei seguenti processi di convalida:
- Analisi documentale della conformità del sito minerario al Codice di Procedura (COP) condotta con l'ausilio della Guida pratica di autovalutazione RJC e che tenga conto dello schema per attività estrattive ammesso da RJC.
 - Per ogni miniera identificata come ad alto rischio in base alla procedura di *due diligence* intrapresa ai sensi del COP di RJC, l'*entità* condurrà un *KYC avanzato* utilizzando la lista di controllo RJC *KYC avanzato* e includendo:
 - Ulteriori ricerche su relazioni di affidabilità e *conformità legale* in materia di diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro, requisiti di legge nel Paese di *operatività* e una valutazione della *conformità* del sito minerario.
 - Una verifica in loco, o una verifica da parte di terzi, in cui tutte le disposizioni COP siano applicate.
 - Conferma dell'idoneità CdC.
- 5.3 L'*entità* che rilascia una *dichiarazione di materiale idoneo* relativa a *materiale da attività estrattiva* deve disporre di *due diligence* documentata conforme alla disposizione 7 a conferma di una delle seguenti dichiarazioni:
- Il sito minerario (o i siti minerari) da cui viene ottenuto il *minerale da attività estrattiva*, e le relative rotte di trasporto, non si trova in *aree di conflitto* e *ad alto rischio*.
 - Il sito minerario (o i siti minerari) da cui viene ottenuto il *materiale da attività estrattiva*, e le relative rotte di trasporto, si trova in *aree di conflitto* e *ad alto rischio*, ma è confermato che la produzione, la lavorazione e il trasporto del materiale non hanno alcun legame con tali aree.
 - Il materiale è un *sottoprodotto di attività estrattiva* i cui fornitori sono stati esaminati conformemente ai *sistemi* e alle *procedure* di KYC di cui alla disposizione 12 della norma COP.
 - Il materiale è recuperato da *residui* di siti minerari o operatori che sono stati valutati ai sensi della disposizione 5.1f.

Sistemi di conferma dell'idoneità dei materiali

06 MATERIALE IDONEO RICICLATO

- 6.1 Un'entità deve disporre di *sistemi* in essere atti ad accertare che il materiale riciclato per cui l'entità rilascia una dichiarazione di materiale idoneo sia unicamente delle seguenti tipologie:
- Oro, argento o PGM pre-consumo: oro, argento o PGM* derivati da gioielleria e *attività di lavorazione* o da articoli semilavorati o finiti che non sono entrati nel mercato dei consumatori, ma che vengono restituiti a un'azienda di raffinazione o a un altro trasformatore intermedio a valle per iniziare un nuovo ciclo di vita.
 - Oro argento o PGM post-consumo: oro, argento o PGM* derivati da prodotti in metalli preziosi post-consumo, come gioielli e ornamenti provenienti da *soggetti*, organizzazioni o impianti industriali nel loro ruolo di utenti finali di un prodotto completamente assemblato. Sono inclusi i prodotti che sono stati utilizzati o che erano destinati a essere utilizzati per il loro scopo originale e che non sono più necessari/desiderati o non possono più essere utilizzati per il loro scopo originale.
 - Materiale derivato da rifiuti: *oro, argento o PGM* derivati da metalli preziosi pre-consumo o post-consumo o da una combinazione di entrambi, prodotti industriali compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o componenti industriali come catalizzatori e celle a combustibile esausti.
 - Una combinazione di quanto sopra chiaramente riconducibile a *fonti* idonee.
- I materiali da investimento sono esclusi da tutte le categorie di cui sopra.
- 6.2 L'entità farà una dichiarazione chiara, inequivocabile e non fuorviante della categoria/categorie di materiale riciclato. Se vengono dichiarate le proporzioni dei diversi tipi di materiale riciclato (come percentuale, peso, ecc.), l'entità deve disporre di *sistemi* per calcolare queste proporzioni e conservare le prove a sostegno delle dichiarazioni fatte.
- 6.3 L'entità deve fornire alle controparti criteri documentati circa le fonti e le tipologie di metalli preziosi riciclati accettabili, tra cui:
- Aziende in attesa di approvazione per diventare fornitori commerciali autorizzati dell'entità.
 - Soggetti privati* e agenzie/proprietà che desiderano vendere metalli in forma privata.
 - Clienti* certificati CdC che acquistano *materiale CdC* presso l'entità.
- 6.4 L'entità deve disporre di *procedure* documentate e *documenti* per l'approvazione di nuovi fornitori commerciali, che coprano:
- Procedure KYC condotte come descritto nella disposizione 12 del COP atte a stabilire il titolare effettivo e i proprietari/azionisti di tutti i fornitori.
 - Determinazione ragionevole dell'*origine* del materiale riciclabile per accertare che eventuali materiali descritti come "rottami" o "scarti", sia pre-consumo che post-consumo, possano essere legittimamente accettati come rispondenti a tali definizioni.
 - Garanzia che il *processo* di *due diligence*, come descritto nella disposizione 7 della norma COP, copra la filiera in modo sufficientemente approfondito da garantire la certezza del punto di *origine* dei materiali riciclati.
 - Mancata approvazione del fornitore qualora le informazioni acquisite durante il *processo* di approvazione forniscano una ragionevole prova per sospettare effetti negativi sui *diritti umani* nella filiera o per dubitare della legittimità del fornitore e/o delle sue *fonti*.

Sistemi di conferma dell'idoneità dei materiali

- 6.5 L'entità deve disporre di *procedure* documentate e *documenti* per il monitoraggio dei fornitori commerciali. In aggiunta a *due diligence* e KYC, come da disposizioni 7 e 12 della norma COP, tali procedure devono comprendere:
- Una conoscenza aggiornata dell'*origine* del materiale riciclabile.
 - Una revisione delle *politiche* e delle *procedure* di *due diligence* e KYC del fornitore commerciale qualora fosse appurato che questo rappresenti un alto rischio di introdurre *fonti illegali* nella filiera. In proporzione al livello di rischio, devono essere effettuate visite al sito atte a verificare i *sistemi* e i *documenti* del cliente;
 - L'esclusione del fornitore dalla fornitura di *materiale CdC* qualora vi sia ragionevole evidenza (come transazioni, attività o associazioni insolite o sospette) del sospetto di non legittimità del fornitore e/o delle sue *fonti* e, a seguito di indagini, si rilevi l'impossibilità di escludere sospetti. Le transazioni, attività o associazioni sospette eventualmente individuate devono essere comunicate alle autorità preposte, conformemente alle leggi locali.
- 6.6 Relativamente ai *materiali riciclabili* con approvvigionamento diretto presso *soggetti privati* e agenzie/proprietà:
- L'entità deve disporre di *procedure* documentate e *documenti* che consentano di provare:
 - l'identità del venditore; e
 - l'identificazione del prodotto contenente *materiali riciclabili*.
 - L'entità deve prendere ragionevoli provvedimenti e indagare al fine di stabilire se i materiali riciclabili sono di proprietà del venditore e assicurarsi che non provengano da fonti *illegali*.

07 MATERIALE IDONEO PREESISTENTE (GRANDFATHERED)

- 7.1 L'entità deve disporre di *sistemi* in essere atti ad accertare che il materiale preesistente per cui l'entità rilascia una dichiarazione di materiale idoneo sia unicamente delle seguenti tipologie:
- Oro e PGM raffinati prima del 1° gennaio 2012.
 - Argento raffinato prima del 1° gennaio 2018.
- 7.2 Qualora la data di raffinazione non compaia come elemento permanente sul materiale idoneo preesistente, l'entità deve assicurarsi di ottenere e conservare prova documentata dell'anno in cui l'oggetto è stato prodotto o coniato in base ai *documenti* corrispondenti a un numero di serie o a un marchio dell'azienda di raffinazione impresso sull'oggetto o ad altro marchio permanente o caratteristica fisica.

Rilascio della documentazione sulla Catena di Custodia



Per ogni spedizione o trasferimento di materiale CdC spedito ad altre entità certificate o società di servizi certificate, dovrà essere emesso un documento di trasferimento, in conformità alle disposizioni 7 e 8. Questo documento viene utilizzato come dichiarazione di materiale idoneo per avviare il CdC o per registrare il movimento successivo.

08 DICHIARAZIONI DI MATERIALE IDONEO

- 8.1 L'entità che avvia la CdC con una *dichiarazione di materiale idoneo* deve documentare il *materiale idoneo* come appartenente a una delle seguenti tipologie:
- a. Da attività estrattiva, conformemente alla disposizione 5 della presente norma
 - b. Riciclato, conformemente alla disposizione 6 della presente norma
 - c. Preesistente, conformemente alla disposizione 7 della presente norma
 - d. Una combinazione di materiale da attività estrattiva, riciclato e/o preesistente, ciascuno conformemente alla disposizione applicabile della presente norma

Rilascio della documentazione sulla Catena di Custodia

- 8.2 Per il *materiale idoneo da attività estrattiva*, l'entità deve includere uno dei seguenti elementi nella *dichiarazione del materiale idoneo CdC*:
- Una dichiarazione di provenienza da aree non interessate da conflitto che identifichi l'applicabilità o meno della disposizione 5.3a, b o c.
 - Qualora si applichi la disposizione 5.3b (il materiale proviene da *aree interessate da conflitto o aree ad alto rischio*, ma per le quali è stata confermata l'assenza di impatti negativi), un allegato con la sintesi della *due diligence* condotta dall'entità per quel materiale secondo la disposizione 7 della norma COP.
 - Se si tratta di materiale da attività estrattiva, il paese o i paesi in cui è stato estratto.
 - Se il materiale è un *sottoprodotto da attività estrattiva*, il materiale principale da cui è stato estratto e il paese o i paesi in cui è stato sottoposto a raffinazione o lavorazione dei minerali.
 - Se si tratta di *residui*, il paese o i paesi in cui sono stati generati.
- 8.3 Al momento di avviare una catena per *materiale CdC* che sarà mescolato con *materiale CdC* esistente prima del trasferimento ad altra *struttura*, l'entità deve registrare una *dichiarazione di materiale idoneo* in un *documento di trasferimento CdC* interno o conservare le prove atte a dimostrare l'idoneità del materiale.

09 DOCUMENTI DI SPEDIZIONE E TRASFERIMENTO CDC

- 9.1 L'entità deve garantire che il *documento di trasferimento CdC* accompagni e sia fisicamente allegato o digitalmente collegato a ogni spedizione o trasferimento di *materiale CdC* inviato ad altre entità certificate, a *terzisti* o ad *aziende di servizi*.
- 9.2 L'entità deve accertarsi che i *documenti di trasferimento CdC* contengano tutte le informazioni richieste come da modello di cui alla guida della presente norma.
- 9.3 Qualora il *documento di trasferimento CdC* contenga informazioni ulteriori sull'entità, sul *materiale idoneo* o sulla sua provenienza, l'entità deve accertarsi che tali informazioni siano supportate da evidenza oggettiva.
- 9.4 Nel caso in cui il membro mantenga la proprietà ma invii i componenti a *terzisti* o a *società di servizi*, l'uso del documento di trasferimento può essere sospeso a condizione che i dettagli siano registrati e riconducibili nei *sistemi* interni del socio membro.

Rilascio della documentazione sulla Catena di Custodia

10 DICHIARAZIONI SUI PRODOTTI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

- 10.1 Se l'entità rilascia *dichiarazioni* in merito a *materiale CdC* utilizzato per prodotti di gioielleria, tali dichiarazioni devono essere redatte per iscritto e non devono contenere informazioni non coerenti con i *documenti di trasferimento CdC* forniti con il *materiale CdC*.
- 10.2 I soci membri che rilasciano *dichiarazioni* a un *consumatore* devono rendere disponibili presso il punto vendita, sul loro sito web o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione *pubblicamente disponibile*, ulteriori dettagli sulle *dichiarazioni* rese, compresi i dati intesi a supportare la verifica delle *dichiarazioni*, e i *sistemi* messi in atto per ottenerle.
- 10.3 I soci membri che rilasciano una o più *dichiarazioni* sui prodotti devono assicurarsi che le dichiarazioni rese non siano fuorvianti, siano verificabili e rispettino tutte le leggi applicabili.
- 10.4 Le *dichiarazioni* in relazione ai materiali riciclati in un prodotto devono indicare chiaramente il tipo di materiale riciclato e, in particolare, se si tratta di materiale riciclato pre-consumo, riciclato post-consumo, riciclato derivato da rifiuti o un mix di questi tipi. Se si tratta di materiale riciclato misto, è necessario indicare il tipo o i tipi di *fonte*.
- 10.5 È possibile rilasciare *dichiarazioni* in merito a *prodotti di gioielleria* che includono componenti non CdC che RJC ha identificato per l'esclusione. È necessario mettere a disposizione del *cliente* o del *consumatore* una descrizione chiara e inequivocabile dei componenti CdC o dei componenti non CdC presenti nel prodotto.
- 10.6 L'entità deve porre in essere *sistemi* atti a garantire che tutti i *dipendenti*, ivi inclusi gli addetti alle vendite, non rilascino ai *consumatori* *dichiarazioni* orali in merito al *materiale CdC* non coerenti con le *dichiarazioni* scritte.
- 10.7 Se utilizza il logo RJC e/o i *marchi di certificazione CdC*, l'entità deve garantire il rispetto delle regole di utilizzo del logo, dei marchi commerciali e della proprietà intellettuale. Se utilizza il logo RJC e fa riferimento allo standard CdC in associazione a *prodotti di gioielleria* contenenti *materiale CdC*, l'entità dovrà assicurarsi che sia chiaro che l'uso del logo e il riferimento allo standard CdC si applicano solo al *materiale CdC* e non a qualsiasi altro materiale.

Riconoscimenti



La revisione della norma Catena di Custodia 2024 è stata resa possibile grazie alla collaborazione e ai contributi di un team dedicato di professionisti, esperti e parti in causa. Desideriamo estendere il nostro sincero ringraziamento alle seguenti persone e organizzazioni per il loro prezioso contributo, la loro esperienza e il loro sostegno:

COMMISSIONE NORME

Presieduta congiuntamente da Ainsley Butler (per i soci membri non esponenti dell'industria) e Purvi Shah (soci membri esponenti dell'industria), Alexander Gul, Charlène Nemson, Didier Backaert, Eduard Stefanescu, Gavin Hilson, Ilan Kaplan, Jenny Hillard, Joëlle Ponnelle, Kimberly Wenzel, Laurent Massi, Maggie Gabos, Marcin Piersiak, Marco Quadri, Marie-Charlotte Druésne Chancogne, Monica Barcellos Harris, Noora Jamsheer, Philippe Telouk, Renata Lawton-Misra, Robin Kolvenbach, Salah Hussein, Sara Yood, Silvia Bezzone, Tehmasp Printer, Trisevgeni Stavropoulos. Vorremmo inoltre ringraziare i soci membri che in precedenza hanno fatto parte della commissione durante il processo di revisione.

IL TEAM DI RJC

Suzanne Brooks, Caroline Watson, Daniel Finn, Charlotte Stanbridge, Isabella Wild, Edena Klimenti, John Hall, Mark Jenkins

ESPERTI DI CONSULENZA

Effie Marinos, Sam Brumale

Desideriamo inoltre ringraziare tutti i partecipanti che hanno contribuito alla fase di consultazione pubblica e che hanno fornito un feedback approfondito. La revisione 2024 della norma Catena di Custodia riflette la collaborazione e l'impegno di RJC e dei suoi soci membri nella filiera dei metalli preziosi, alla ricerca di un punto di differenziazione per i loro clienti, consumatori e altre parti in causa.



RESPONSIBLE
JEWELLERY
COUNCIL

**COUNCIL FOR RESPONSIBLE
JEWELLERY PRACTICES LTD.**

1st Floor, 11 Gough Square,
London EC4A 3DE

Responsible Jewellery Council è la denominazione commerciale della società Council for Responsible Jewellery Practices Ltd.

Iscritta nel registro delle imprese di Inghilterra e Galles con il numero 05449042.

Versione 1: dicembre 2024

Visitare il sito web RJC per assicurarsi che questa sia la versione più recente.